

CONSORZIO VALORIZZAZIONE PRODOTTI RAZZA BRUNA ITALIANA

STATUTO

1) Costituzione e Denominazione

È costituito ai sensi degli artt. da 2602 a 2615 c.c. un Consorzio Volontario denominato: "Consorzio valorizzazione prodotti razza Bruna Italiana".

2) Sede

Il Consorzio ha sede legale in Bussolengo (VR), Località Ferlina, 204.

L'Assemblea dei consorziati, nei modi di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, agenzie e dipendenze in genere, sia in Italia che all'estero.

3) Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogato a termine di legge.

4) Oggetto

Il Consorzio non ha scopo di lucro e per conseguire l'oggetto sociale il Consorzio potrà porre in essere:

- la promozione e la realizzazione di iniziative intese a valorizzare, tutelare e diffondere prodotti tipici derivanti da bovini di razza Bruna iscritti al Libro Genealogico nazionale presso ANARB (Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna), promuovendo ogni iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari dei prodotti stessi da ogni abuso, concorrenza sleale e contraffazione;
- la promozione e la realizzazione di attività di ricerca, assistenza, vigilanza nei confronti dei consorziati;
- l'utilizzazione di marchi e/o di contrassegni;
- lo svolgimento di funzioni di supporto ad Enti di certificazione a favore dei propri consorziati;
- lo svolgimento di azioni pubblicitarie e di marketing di prodotto sul territorio nazionale ed internazionale;.

- l'attuazione di attività intese a commercializzare direttamente o indirettamente i prodotti dei consorziati e dei relativi territori.

Il consorzio potrà inoltre:

- a) promuovere ricerche atte ad evidenziare le caratteristiche della razza Bruna avvalendosi anche della collaborazione di organismi qualificati quali istituti universitari e altre istituzioni per la ricerca, pubbliche o private, divulgando i risultati delle prove sperimentali effettuate;
- b) organizzare attività di supporto tecnico alla produzione dei consorziati, a supporto della qualità dei prodotti marchiati dal consorzio stesso;
- c) vigilare sui consorziati per il rispetto dei regolamenti interni del Consorzio;
- d) svolgere un'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei prodotti dei consorziati, sull'uso delle denominazioni, dei marchi e dei contrassegni, per impedire e reprimere abusi o irregolarità a danno degli interessi del Consorzio e dei Consorziati, prevedendo sanzioni a carico degli utenti che non osservino quanto prescritto nel regolamento;
- e) concedere in uso ai consorziati, previo accordo con Anarb, il marchio e/o i contrassegni identificativi della razza Bruna alle condizioni che verranno stabilite in apposito regolamento;
- f) promuovere la concentrazione e l'immissione sul mercato delle produzioni derivanti da soggetti di razza Bruna;
- g) promuovere accordi con il sistema agro-alimentare;
- h) promuovere accordi con altri consorzi o enti che hanno finalità analoghe al consorzio stesso;
- i) svolgere attività promozionali ed informative inerenti allo scopo sociale a tutela del consumatore anche in accordo con i competenti Ministeri, con le Regioni e con gli Enti Pubblici;
- j) partecipare a Fiere sul territorio nazionale ed internazionale;
- k) ricevere a titolo di conferimento le produzioni dei consorziati, e del loro territorio, che verranno commercializzate dal Consorzio stesso sui mercati.

Per il miglior perseguimento degli scopi il Consorzio potrà:

- assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio, il tutto nei rigorosi limiti di legge;
- compiere tutte le operazioni e tutti gli atti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il tutto sia in Italia che all'estero.

5) Requisiti e numero dei consorziati

Possono entrare a far parte del Consorzio i soggetti, siano essi persone fisiche, società di qualunque tipo, consorzi, cooperative, associazioni di produttori:

- che lavorano e/o trasformano prodotti derivati da bovini della razza Bruna iscritti al Libro genealogico nazionale;
- che sono in regola con i requisiti sanitari previsti dalla legge;
- che rispettano i regolamenti predisposti dal Consorzio stesso per i prodotti oggetto del marchio;
- che intendono valorizzare le proprie produzioni utilizzando il legame prodotto/razza bovina Bruna.

In deroga a quanto sopra previsto, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Bruna (ANARB) con sede in Bussolengo, Loc. Ferlina n. 204, fa parte di diritto del consorzio in considerazione che la stessa provvede istituzionalmente alla gestione del Libro Genealogico nazionale; per quanto riguarda i prodotti lattiero caseari, gestisce un archivio nazionale dei dati produttivi e riproduttivi delle vacche da latte di razza Bruna ed è in grado di garantire l'origine del latte in base alla razza delle bovine che l'hanno prodotto e quindi consentire un efficace controllo della relativa produzione lattiero-casearia.

6) Ammissione dei consorziati

La domanda scritta di adesione va rivolta al Consiglio di Amministrazione con allegata documentazione che comprovi il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione.

Se la domanda è fatta da società di qualunque tipo, consorzio, cooperativa, associazione di produttori, alla domanda deve essere unita copia della deliberazione dell'Organo sociale che l'ha autorizzata.

Nella domanda l'aspirante Consorziato si impegna ad osservare lo statuto e le deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio.

I consorziati che entrano a far parte del Consorzio sono tenuti ad effettuare il versamento delle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

7) Diritti dei Consorziati

L'appartenenza al Consorzio dà diritto al Consorziato:

- a) a partecipare all'attività sociale;
- b) ad utilizzare i contrassegni ed i marchi da apporre sui prodotti di propria produzione;
- c) a godere delle assistenze e dei vantaggi previsti dal presente statuto;
- d) alla liquidazione del controvalore dei prodotti conferiti di cui all'articolo 4 lettera k).

8) Doveri dei consorziati

I Consorziati hanno l'obbligo di:

- a) osservare lo Statuto ed i regolamenti approvati attenendosi alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
- b) versare le quote, l'eventuale diritto di ammissione ed i contributi stabiliti a norma del presente statuto;
- c) astenersi dal partecipare a enti o associazioni con finalità che siano in contrasto con quelle del consorzio stesso;
- d) permettere al consorzio verifiche ispettive sia nei confronti dei soggetti conferenti, sia sulla produzione dei singoli consorziati al fine di valutare le quantità che possono usufruire dell'utilizzazione del marchio;

e) concordare con il consorzio le attività di marketing che comportino l'uso del marchio del consorzio stesso.

9) Recesso del Consorziato

Oltre ai casi previsti dalla legge può recedere dal Consorzio il consorziato che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Qualora il consorziato abbia assunto con il Consorzio delle obbligazioni, le stesse devono essere in ogni caso adempiute, rimossa ogni eccezione.

10) Esclusione del Consorziato

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che:

- sia moroso nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto dovuto al Consorzio a qualunque titolo;
- sia colpevole di gravi inadempienze delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi del Consorzio;
- sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente statuto.

La delibera di esclusione deve essere notificata al Consorziato entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante del Consorzio.

11) Liquidazione della quota al Consorziato uscente

In caso di recesso, esclusione, o di mancata ammissione del titolare che subentra nell'azienda trasferita, al Consorziato uscente, che abbia assolto interamente i propri obblighi verso il Consorzio, è restituita la quota del fondo consortile spettantegli, oltre gli eventuali ristorni relativi all'esercizio in cui il Consorziato cessa il suo rapporto.

Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

12) Patrimonio consortile

Il patrimonio consortile è costituito:

- a) dal Fondo Consortile;
- b) dalle riserve costituite da eventuali eccedenze o avanzi di bilancio;
- c) da contributi pervenuti da Ministeri, Regioni, Enti Pubblici e privati, nonché da terzi;
- d) da sovrapprezzi di quote assegnate a nuovi consorziati.

13) Fondo Consortile

Il Fondo Consortile è originariamente fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è rappresentato da quote di partecipazione del valore nominale di Euro 1,00 cadauna per un totale di 10.000 quote.

Il numero delle quote di partecipazione, da attribuire a ciascun Consorziato, fatte salve quelle da attribuire all'ANARB in misura non inferiore al 51% delle quote totali, è proporzionale al valore del fatturato relativo a prodotti marchiati dal consorzio ed in mancanza del fatturato in base ad un altro elemento di preciso riferimento che dovrà essere stabilito dal consiglio di amministrazione.

Le singole quote e, correlativamente, il fondo consortile nel suo complesso, saranno soggetti ad eventuale revisione annuale in base ai criteri di cui al comma precedente, ed il relativo conteggio sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria contestualmente all'approvazione del bilancio annuale.

Le quote di partecipazione spettanti a ciascun Consorziato saranno determinate senza tener conto dei decimali residui che andranno attribuiti all'ANARB.

Entro 30 giorni dall'intervenuta approvazione della ripartizione delle quote, il consiglio di amministrazione provvederà ad iscrivere sul libro dei consorziati le variazioni intervenute e da tale

data decorreranno tutti gli effetti derivanti dalle partecipazioni come sopra attribuite. Entro lo stesso termine dei 30 giorni i Consorziati dovranno provvedere ai relativi conguagli.

Il consiglio di amministrazione potrà ammettere nuovi consorziati determinando nell'immediato le nuove quote di partecipazione da attribuire oltre l'eventuale sovrapprezzo. Il tutto sarà poi soggetto alla revisione annuale di cui sopra.

14) Trasferimento delle quote

Le quote possono essere trasferite tra i consorziati solamente con il consenso del consiglio di amministrazione.

15) Responsabilità verso terzi

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il Fondo Consortile.

In caso di insolvenza nei rapporti tra i Consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce fra gli stessi.

16) Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17) Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale e/o il Revisore.

18) Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea dei Consorziati è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote sottoscritte.

Essa è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi, ed in caso di motivate esigenze, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail da spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportata la data, ora e il luogo stabilito per la prima e l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza, dal Vice-Presidente più anziano in carica.

Hanno diritto di intervento all'Assemblea tutti i Consorziati in regola con gli obblighi consortili.

Sia in prima che in seconda convocazione, ogni Consorziato che abbia diritto di partecipare, può farsi rappresentare in assemblea da persona munita di mandato o di semplice delega scritta, purché non Amministratore, né Sindaco né dipendente del Consorzio stesso. La rappresentanza è in ogni caso limitata ad un solo Consorziato.

Il voto di ciascun consorziato è proporzionale alle quote di partecipazione al fondo consortile.

19) Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- provvede all'approvazione annuale del bilancio;
- elegge il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e/o il Revisore Unico;
- impartisce le direttive generali di azione del Consorzio;
- approva i regolamenti di cui all'art. 26, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino la maggioranza del fondo consortile; in seconda convocazione essa delibera validamente a maggioranza qualunque sia la parte di fondo consortile presente.

20) Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; essa delibera:

- sulle modifiche dello statuto,
- sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio,
- sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri,
- su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è necessario il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno due terzi del fondo consortile e in seconda convocazione il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno il 55% del fondo consortile.

Per le delibere sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Consorzio è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione.

21) Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque a nove membri eletti dall'assemblea tra i rappresentanti dei consorziati di cui:

- tre saranno eletti tra i rappresentanti dell'ANARB;
- due saranno eletti tra allevatori della razza Bruna-trasformatori diretti;
- i rimanenti tra gli altri Consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e due Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vice Presidente più anziano in ordine di età provvederà a sostituirlo.

Al Presidente è demandata la convocazione del Consiglio di Amministrazione. Egli potrà prevedere la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

22) Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio senza eccezione di sorta, esclusi quelli che per legge o per statuto, sono demandati all'Assemblea dei Consorziati.

Tra le sue funzioni è compresa:

- la sorveglianza sull'applicazione degli indirizzi gestionali;
- la sorveglianza sull'attività economica e finanziaria del Consorzio;
- la costituzione di eventuali comitati, ai quali delegare attività ben definite.

23) Rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e verso terzi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Vice-Presidenti a sensi del precedente art. 21.

Essi potranno altresì delegare, mediante procura, la firma e la rappresentanza sociale a terzi, anche non Consorziati, ma ciò soltanto per singoli atti nonché per gruppi e/o categorie di atti.

24) Collegio Sindacale – Revisore

L'Assemblea nomina tre sindaci effettivi, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, nonché due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti tra persone iscritte all'albo dei revisori contabili, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile del Consorzio può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico ha la durata di tre anni ed in ogni caso scadrà alla data di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio.

25) Bilancio – Avanzo

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a termini delle norme di legge.

In considerazione che il Consorzio non ha scopo di lucro, le eventuali eccedenze di gestione, al netto dei ristorni dovuti ai Consorziati per gli eventuali conferimenti di prodotti effettuati di cui all'articolo 4 lettera k) , saranno destinate come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino al raggiungimento del quinto del fondo consortile e, nel caso in cui la riserva si riduca al di sotto di detto importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) la restante parte dovrà essere destinata al fondo consortile, a riserva straordinaria o ristornata ai Consorziati in proporzione al contributo annuo dagli stessi dovuto.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione di utili e/o riserve sotto qualsiasi forma, ai consorziati.

26) Regolamenti

In base ai criteri stabiliti dall'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere uno o più regolamenti interni che comprenderanno le norme per la determinazione delle quote e dei contributi, le norme di controllo, le sanzioni per le inadempienze e quanto ritenuto necessario allo svolgimento dell'attività sociale.

27) Scioglimento

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e le competenze.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà destinato a finalità di carattere sociale e/o ad Enti con finalità analoghe.

28) Controversie

Qualsiasi controversia sia per l'interpretazione che per l'esecuzione del presente statuto, sarà decisa da tre arbitri amichevoli compositori, ciascuno nominati dalle parti ed il terzo dagli arbitri così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

Il Collegio Arbitrale decide secondo equità e con lodo inappellabile.

I consorziati si impegnano affinché ogni e qualsiasi divergenza sulle scelte e sulle soluzioni inerenti i rapporti con il Consorzio siano possibilmente dibattuti e risolti di comune accordo.

29) Rimando alle disposizioni del Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.